



COMUNE DI OSSIMO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 04.08.2018

PREMESSA

Il quadro legislativo su cui concentrare l'attenzione per quanto riguarda l'organizzazione comunale a livello socio – assistenziale e l'erogazione di servizi e prestazioni, è il seguente:

- La legge Regionale del 5 gennaio 2000 n. 1 "Riordino delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112";
- Legge 8 Novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Il principio da cui muove la Legge Quadro è assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovere interventi per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2 - 3 - 38 della Costituzione e contribuire, inoltre, **a promuovere e tutelare la salute.**

Per svolgere appieno questo ruolo, il servizio sociale impronta la propria azione a criteri ed indirizzi precisi, ovvero:

- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità della persona, nel rispetto della specificità dei bisogni e del diritto di libera scelta dell'utente, con particolare riguardo alle aree di emarginazione;
- promuovere la protezione e la tutela dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino o non provvedano coloro cui la legge attribuisce tale compito;
- garantire agli utenti l'informazione e la partecipazione alla definizione delle modalità di gestione e di emarginazione delle prestazioni;
- valorizzare la famiglia quale nucleo fondamentale della società e quale risorsa primaria per una piena tutela dell'individuo;
- sviluppare l'integrazione dei servizi sociali e sanitari;
- perseguire una più elevata efficacia e produttività dei servizi migliorando la qualità e razionalizzando l'uso delle risorse.

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi socio-assistenziali di competenza comunale.

DESTINATARI DEI SERVIZI

Sono destinatari delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.328/2000 art.1) i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286: ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1 lettera h, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Nei confronti dei cittadini non residenti vengono agevolate le prestazioni indifferibili se non vi è possibilità di invio ai competenti servizi di riferimento.

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di

inserimento nella vita sociale attiva nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

I destinatari accedono ai servizi ed agli interventi attraverso il Servizio Sociale Comunale.

DIRITTI DEGLI UTENTI

Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

Inoltre gli utenti hanno diritto a scegliere liberamente in relazione all'offerta dei servizi e delle prestazioni; ad esprimere il proprio informato consenso sulle prestazioni rese; alla riservatezza (D.Lgs. 196/03 "la tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali") ed al segreto professionale.

CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI E AGLI INTERVENTI

- Insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare, in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono all'integrazione del reddito;
- esistenza di circostanze a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, che impongano o rendono necessari interventi o prestazioni socio – assistenziali;
- la contribuzione dell'utente viene calcolata in funzione della situazione economica ed in rapporto al costo del servizio;
- la situazione economica è calcolata secondo i principi dell'I.S.E.E. – indicatore situazione economica equivalente;
- lo stato di bisogno economico corrisponde al valore del minimo vitale aggiornato annualmente;

Il comune può rivalersi per le spese sugli utenti o sui parenti tenuti per legge agli alimenti secondo i criteri indicati dal seguente regolamento. (art. 433 C.C.).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di accesso al Servizio o alla prestazione sociale agevolata è presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Unitamente alla suddetta domanda, dove previsto dal presente regolamento, il richiedente presenta altresì la "dichiarazione sostitutiva unica" della condizione economica del nucleo familiare di appartenenza.

La "dichiarazione sostitutiva unica" ha validità di un anno dalla data del rilascio salvo richiesta di aggiornamento (anno produzione reddito, numero componenti nucleo familiare...) da parte del Comune.

E' fatto obbligo al richiedente di comunicare ogni rilevante variazione che dovesse verificarsi e determinare un miglioramento o peggioramento delle condizioni socio economiche.

Nel caso in cui le variazioni subentrate comportassero una ridefinizione della quota di partecipazione al costo del servizio richiesto, la nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa. La comunicazione dovrà essere tempestiva.

Coloro che richiedono l'erogazione del servizio o prestazione sociale agevolata vengono automaticamente inseriti nella fascia massima di compartecipazione alla spesa nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al presente articolo;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, rettificata e/o integrata, nonostante la richiesta formulata dal competente servizio.

CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 4, comma 7) del Decreto Legislativo 109/1998, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 130/2000 il Comune può provvedere ad eseguire controlli circa la veridicità della situazione familiare dichiarata e rispetto ai dati reddituali e patrimoniali, avvalendosi di tutti gli strumenti possibili, ivi compresa la collaborazione della Guardia di Finanza.

Il Comune, inoltre, potrà richiedere ai singoli cittadini idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità e completezza dei dati dichiarati.

In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, riscontrata tramite l'effettuazione dei suddetti controlli, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 legge 15/68), l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero coatto delle somme di propria competenza eventualmente erogate e/o non introitate.

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Si definiscono prestazioni sociali agevolate tutte quelle prestazioni o servizi di carattere sociale o socio-assistenziale o socio-sanitario che il Comune eroga e per i quali è definito l'accesso e/o la compartecipazione del cittadino alla spesa sulla base di importi predefiniti o di soglie ISE o ISEE.

Rientrano fra le prestazioni sociali agevolate che i comuni possono erogare, in base ai servizi attivati (direttamente o per il tramite e/o per conto di soggetti terzi) sono i servizi di seguito elencati:

A. Politiche abitative:

1. Alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);
2. Contributo per il sostegno all'affitto.

B. Prestazioni economiche assistenziali:

1. Contributi economici generici;
2. Assegno di maternità;
3. Assegno per i nuclei famigliari numerosi;
4. Madri nubili.

PREMESSA

I servizi dell'area anziani si riferiscono, salvo valutazioni particolari, a persone che hanno compiuto il 65° anno di età.

Obiettivo generale di quest'area è il mantenimento dell'anziano nel suo contesto sociale e nel suo ambiente di vita evitando il ricorso all'istituzionalizzazione. Questo è realizzabile attraverso il contrasto dei processi di autoemarginazione e la promozione dell'integrazione sociale.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Finalità

Consiste nell'offerta di servizi di aiuto alla persona ed alle famiglie per cittadini in condizioni di autonomia ridotta o compromessa ai quali vengono fornite prestazioni di cura della persona e dell'abitazione finalizzate al sostegno nella gestione delle incombenze quotidiane. I servizi sono svolti da personale - appositamente formato e qualificato - dei soggetti (Cooperative Sociali, Fondazioni, Istituzioni, ecc.) accreditati e iscritti nell'apposito Albo istituito dall'Ente gestore nell'ambito di programmi di intervento finalizzati a mantenere la persona il più a lungo possibile al suo domicilio, conservando le sue abitudini di vita, i suoi rapporti familiari e le sue amicizie.

Gli ausiliari socio assistenziali prestano il loro servizio presso il domicilio sostenendo e aiutando l'individuo nelle attività di cura e di igiene personale.

A chi si rivolge

A persone con autonomia ridotta o compromessa per motivi legati all'età, allo stato di salute, a condizioni sociali difficili (anziani singoli e nuclei familiari in difficoltà, disabili con insufficienza mentale, motoria, sensoriale, invalidi e adulti in difficoltà, minori in condizioni di disagio ecc.). E' prevista l'integrazione con i Servizi Sanitari dell'ASL (voucher socio-sanitario), qualora si rilevi la necessità di cure infermieristiche che possono essere svolte a domicilio e per evitare, per quanto possibile, le degenze ospedaliere.

Il sistema di accesso

La richiesta di accesso al servizio è presentata dal cittadino al Servizio Sociale del Comune, su proposta anche del Servizio stesso e/o dei Servizi dell'ASL, al quale compete la valutazione delle ammissioni, le dismissioni, i tempi di fruizione, oltre che il coordinamento del personale e le successive verifiche sull'andamento del servizio.

Il Servizio Sociale Comunale valuta la necessità di attivare il servizio di assistenza domiciliare inoltra all'Ente Gestore il P.A.I. (Piano di Assistenza Individualizzato), la scelta dell'erogatore sottoscritta dall'utente e l'atto di impegno di spesa del Comune. L'Ente Gestore attiva il servizio di assistenza domiciliare e provvede a comunicare - entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione completa - al cittadino richiedente e all'erogatore del servizio scelto e al Comune le ore assegnate e il relativo periodo.

Costi

Ai cittadini con un reddito familiare ISEE annuo pari o inferiore al minimo vitale (ISEE iniziale) e caratterizzati anche da una fragilità sociale il servizio è pari ad **€ 4,00/orari**.

Per i cittadini che hanno un reddito familiare ISEE compreso tra il minimo vitale (ISEE iniziale) ed il doppio del minimo vitale, il costo del servizio a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale al reddito ISEE posseduto, applicando le seguenti formule:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 50}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

$$20 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (50 - 20)}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Nel caso di titolarità da parte dell'utente di assegno d'accompagnamento al valore iniziale corrisponde una tariffa minima pari al 20% del costo del servizio;

$$20 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (50 - 20)}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Per i cittadini che hanno un reddito familiare ISEE superiore al doppio del minimo vitale la quota a carico per il servizio erogato è completamente a carico del cittadino.

Note:

1. il minimo vitale corrisponde al trattamento minimo mensile INPS al 1 gennaio dell'anno di riferimento. La misura viene stabilita, di anno in anno, dalla legge.
 2. Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di erogare gratuitamente il servizio fino a livelli ISEE corrispondenti al minimo vitale. Il valore finale è pari a 2 volte il valore iniziale.
 3. Per quantificare il livello di reddito familiare I.S.E.E., si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n.109/1998 e D.Lgs. n.130/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
-

SERVIZIO DI TELESOCORSO

Finalità

E' un servizio di rilevazione di richieste d'aiuto attraverso un collegamento telefonico, attivo 24 ore su 24, fra l'abitazione dell'utente e una società specializzata. E' destinato ad anziani o altre persone affette da patologie con rischio di improvvisa crisi.

E' quindi un servizio per interventi immediati di soccorso a domicilio che si attivano su chiamata da parte dello stesso utente.

Oltre a stabilire un "filo diretto" con l'utente, il servizio mira anche ad instaurare un clima di confidenza, di sostegno e di sicurezza. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

A chi si rivolge

Al servizio possono accedere tutti i cittadini adulti che vivono in condizioni di solitudine e/o con gravi patologie sanitarie.

Il sistema d'accesso

La richiesta di accesso al servizio è presentata dal cittadino al Servizio Sociale del Comune al quale compete la valutazione delle ammissioni, le dismissioni, i tempi di fruizione, oltre che le successive verifiche sull'andamento del servizio.

L'Ente gestore, appena ricevuta la comunicazione del Comune, attiverà la società fornitrice che a sua volta provvederà, nei tempi tecnici contrattuali, ad erogare il servizio.

Costi

Ai cittadini con un reddito familiare ISEE annuo pari 0 inferiore al minimo vitale (ISEE iniziale) e caratterizzati anche da una fragilità sociale il servizio è gratuito.

Per i cittadini che hanno un reddito familiare ISEE compreso tra il minimo vitale (ISEE iniziale) ed il doppio del minimo vitale, il costo del servizio a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale al reddito ISEE posseduto, applicando le seguenti formule:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 90}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

$$20 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (90 - 20)}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Nel caso di titolarità da parte dell'utente di assegno d'accompagnamento al valore iniziale corrisponde una tariffa minima pari al 20% del costo del servizio;

$$20 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (90 - 20)}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

$$20 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (90 - 20)}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

$$20 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (90 - 20)}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Per i cittadini che hanno un reddito familiare ISEE superiore al doppio del minimo vitale la quota a carico per il servizio erogato è pari al 100% del costo del servizio.

Note:

1. il minimo vitale corrisponde al trattamento minimo mensile INPS al 1 gennaio dell'anno di riferimento. La misura viene stabilita, di anno in anno, dalla legge.
 2. Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di erogare gratuitamente il servizio fino a livelli ISEE corrispondenti al minimo vitale. Il valore finale è pari a 2 volte il valore iniziale.
 3. Per quantificare il livello di reddito familiare I.S.E.E., si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n.109/1998 e D.Lgs. n.130/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
-

INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE SANITARIA ASSISTENZIALE

La retta dovuta per il ricovero in strutture residenziali è a totale carico dell'ospite, il quale partecipa con tutte le disponibilità economiche a sua disposizione e con il proprio reddito complessivo, comprese eventuali indennità accompagnamento e tutte le indennità ancorché non dichiarabili o ottenute a fronte di risarcimento.

Qualora le proprie disponibilità economiche come sopra individuate non siano sufficienti a sostenere il costo della retta di ricovero, il soggetto o un suo familiare può presentare domanda formale di contributo finalizzato ad ottenere l'integrazione della retta medesima presso il Servizio Sociale Comunale dichiarando l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti; il Servizio Sociale provvederà alle opportune verifiche e valutazioni.

Qualora esistano congiunti tenuti agli alimenti (come da art. 433 del Codice Civile), gli stessi sono chiamati a contribuire economicamente, in relazione alle reali ed accertate possibilità economiche di ciascuno.

Se il ricoverato richiedente l'integrazione è proprietario di beni immobili, l'Amministrazione Comunale richiederà allo stesso di sottoscrivere l'impegno di garanzia a favore del Comune; non viene riconosciuto alcun contributo ai richiedenti che hanno fatto donazioni o

cessioni di proprietà a vantaggio di familiari nei due anni precedenti il ricovero. Casi eccezionali saranno oggetto di attenta valutazione.

Il Comune copre la differenza tra il reddito mensile del ricoverato più la quota a a parte di parenti tenuti agli alimenti e la retta praticata dall'istituto, valutando l'opportunità di lasciare comunque una somma mensile per le piccole necessità pari a Euro 60,00 per dodici mensilità. Detto importo potrà essere aumentato in caso di necessità straordinarie.

Annualmente il Comune provvederà alla verifica economica e ad eventuali accertamenti. Il Comune potrà esercitare i mezzi più opportuni per garantire l'eventuale proprio credito, anche in sede giudiziale.

ATTIVITA' RICREATIVE

Soggiorni climatici

I soggiorni sono organizzati dal Comune tramite agenzie, in località marine e/o lacustri. Generalmente vengono effettuati soggiorni marini estivi.

I soggiorni sono pubblicizzati tramite manifesto pubblico con adeguato anticipo. Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.

Salvo disponibilità di posti, al termine delle iscrizioni, si valuta l'ammissione di anziani non residenti nel Comune, la cui quota di partecipazione è intera.

L'Amministrazione Comunale partecipa con una quota fissa secondo la disponibilità del bilancio oppure contribuisce con il pagamento del trasporto.

Cure termali

Il Comune organizza in collaborazione con i centri termali, cicli di cure termali. Il cittadino accede al servizio tramite la prescrizione medica; le terapie sono a carico del servizio sanitario nazionale.

Il Comune contribuirà per le spese di trasporto in base alle disponibilità di bilancio del Comune.

Festa della terza età

Ogni anno il Comune o le associazioni anziani, organizzano la giornata della Terza età (Santa Messa, pranzo, intrattenimenti ricreativi, iniziative culturali).

La quota carico della persona varia in base alla disponibilità di bilancio del Comune.

La giornata è pubblicizzata tramite manifesto pubblico. Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.

SERVIZIO TRASPORTI DIALIZZATI

Il servizio si propone di fornire il trasporto alle persone con problematiche relative alla dialisi, qualora non ci sia una copertura garantita da associazioni oppure che sia privo di familiari in grado di provvedervi.

Il contributi è erogato direttamente dall'ASL.

SERVIZIO TRASPORTI DIALIZZATI

Regolamentato allo stesso modo di quello dell'area anziani.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Questo servizio permette di rispondere puntualmente e globalmente al bisogno di aiuto dell'individuo e della sua famiglia. Il servizio prevede, come descritto nell'area anziani, l'intervento a domicilio di ausiliari socio assistenziali, consentendo così il mantenimento presso la famiglia delle persone con difficoltà, sgravando il soggetto e la famiglia dai problemi che a lungo andare potrebbero essere disgreganti. L'obiettivo è quello di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita della persona portatrice d'handicap e ridurre le esigenze di ricorso a strutture diurne o residenziali.

Le modalità di compartecipazione dell'utente al costo del servizio sono le stesse del SAD anziani.

TELESOCORSO

Questo servizio è regolamentato come è descritto nell'area anziani.

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE

Questo servizio è costituito da prestazioni di natura socio-assistenziale-educativa che vengono assicurate al domicilio dei nuclei familiari con al loro interno portatori di handicap. Tali prestazioni si caratterizzano in termini di sostegno diretto alla persona disabile ed alla sua famiglia al fine di salvaguardare la qualità del rapporto genitori-figli e persona disabile e contesto di vita.

Il sistema d'accesso al servizio ed i costi sono regolamentati come descritto nell'area minori.

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET) E CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)

Sono strutture a carattere diurno con funzione di riabilitazione occupazionale, formazione all'autonomia personale e/o relazionale, promozione dell'integrazione della persona in situazione di handicap nella comunità di appartenenza.

Il servizio si rivolge a soggetti disabili con differenti livelli di autonomia compromessa.

Obiettivi:

- Promuovere percorsi di reimmissione in circuiti normali di vita delle persone inserite, il più possibile nella comunità di appartenenza;
- Fornire un riferimento educativo ai soggetti interessati per favorire la formazione dei prerequisiti utili ad una maggiore indipendenza ed autonomia;
- Offrire alle persone interessate l'opportunità di svolgere attività di tipo occupazionale, di utilità sociale, in ambienti protetti e non, in condizioni delle quali possono condividere compiti ed esperienze con persone adulte.

L'accesso al servizio è in genere proposto alla famiglia del disabile dai servizi del territorio.

Costi

Ai cittadini con un reddito familiare ISEE annuo pari o inferiore al minimo vitale (ISEE iniziale) e caratterizzati anche da una fragilità sociale il servizio è gratuito.

Per i cittadini che hanno un reddito familiare ISEE compreso tra il minimo vitale (ISEE iniziale) ed il doppio del minimo vitale, il costo del servizio a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale al reddito ISEE posseduto, applicando le seguenti formule:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 50}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

$$\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}$$

Nel caso di titolarità da parte dell'utente di assegno d'accompagnamento al valore iniziale corrisponde una tariffa minima pari al 20% del costo del servizio;

$$20 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (50 - 20)}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Per i cittadini che hanno un reddito familiare ISEE superiore al doppio del minimo vitale la quota a carico per il servizio erogato è pari al 90% del costo del servizio.

Note:

4. il minimo vitale corrisponde al trattamento minimo mensile INPS al 1 gennaio dell'anno di riferimento. La misura viene stabilita, di anno in anno, dalla legge.
 5. Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di erogare gratuitamente il servizio fino a livelli ISEE corrispondenti al minimo vitale. Il valore finale è pari a 2 volte il valore iniziale.
 6. Per quantificare il livello di reddito familiare I.S.E.E., si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n.109/1998 e D.Lgs. n.130/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
-

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI: CSE, SFA e SET

Il Centro Socio Educativo (CSE) un servizio semiresidenziale che assicura un elevato grado di assistenza e protezione, nonché le necessarie prestazioni riabilitative. Le attività sono finalizzate, oltre che al sostegno e supporto delle famiglie, alla crescita evolutiva dei soggetti disabili accolti attraverso interventi mirati e personalizzati volti allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale, l'acquisizione e/o il mantenimento di capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali.

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA attualmente divenuto SET) per disabili si pone l'obiettivo di realizzare un processo formativo guidato, che coinvolge la persona nella sua globalità, attraverso l'acquisizione di abilità utili ad una vita il più possibile autonoma.

Per calcolarne il costo di frequenza, si utilizza la formula utilizzata per il servizio C.D.D.

COMUNITA' ALLOGGIO

Specifici servizi sono previsti per portatori di handicap gravi, il cui bisogno di tutela richiede particolari strutture di tipo residenziale come Centri Residenziali o Comunità Alloggio, strutture protette che accolgono soggetti con gravi o gravissime limitazioni della

autonomia funzionale, che necessitano di un supporto socio sanitario specifico, oppure, portatori di handicap privi, per varie ragioni, di un completo appoggio familiare.

Per avere diritto all'integrazione comunale l'inserimento deve essere attivato su autorizzazione del Comune.

La retta dovuta per il ricovero in strutture residenziali è a totale carico dell'ospite, il quale partecipa con tutte le disponibilità economiche a sua disposizione e con il proprio reddito complessivo, comprese eventuali indennità accompagnamento e tutte le indennità ancorché non dichiarabili o ottenute a fronte di risarcimento.

Qualora le proprie disponibilità economiche come sopra individuate non siano sufficienti a sostenere il costo della retta di ricovero, il soggetto o un suo familiare può presentare domanda formale di contributo finalizzato ad ottenere l'integrazione della retta medesima presso il Servizio Sociale Comunale dichiarando l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti; il Servizio Sociale provvederà alle opportune verifiche e valutazioni.

Qualora esistano congiunti tenuti agli alimenti (come da art. 433 del Codice Civile), gli stessi sono chiamati a contribuire economicamente, in relazione alle reali ed accertate possibilità economiche di ciascuno.

Se il ricoverato richiedente l'integrazione è proprietario di beni immobili, l'Amministrazione Comunale richiederà allo stesso di sottoscrivere l'impegno di garanzia a favore del Comune; non viene riconosciuto alcun contributo ai richiedenti che hanno fatto donazioni o cessioni di proprietà a vantaggio di familiari nei due anni precedenti il ricovero. Casi eccezionali saranno oggetto di attenta valutazione.

Potrà essere valutata l'opportunità di lasciare comunque una somma mensile per le piccole necessità pari a Euro 60,00 per dodici mensilità. Detto importo potrà essere aumentato in caso di necessità straordinarie.

STILE – SERVIZIO TERRITORIALE INSERIMENTI LAVORATIVI EDUCATIVI

Il Comune incentiva varie forme di inserimento lavorativo e sociale di persone disabili o esposte a rischio di emarginazione.

Lo STILE propone i singoli inserimenti definendo con gli operatori i programma individuali di intervento, che secondo le modalità della regione possono riguardare i seguenti casi:

- inserimenti lavorativi in aziende o cooperative sociali di inserimento lavorativo riferiti a persone con rapporto di lavoro formalizzato;
- tirocini lavorativi in aziende e cooperative di inserimento lavorativo;
- borse lavoro in aziende e cooperative di inserimento lavorativo;
- adeguamento del posto di lavoro per disabili;
- tirocini lavorativi e borse lavoro presso uffici e/o servizi comunali.

Il Comune partecipa all'onere in base alle disponibilità di bilancio.

ASSISTENZA SPECIALISTICA

Destinatari

Alunni con handicap con o senza situazione di gravità secondo la definizione dell'art. 3 della L. 104/92 (persona handicappata è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento. Qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un

intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, la situazione assume connotazione di gravità).

Il Servizio effettua supporto all'inserimento del minore portatore di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso un'assistenza individualizzata; il Servizio è gratuito per quanto riguarda la scuola dell'obbligo ed è erogato da cooperative accreditate per il servizio.

La segnalazione viene effettuata dal servizio di neuropsichiatria infantile; in collaborazione con l'assistente sociale dei comuni avviene l'attivazione del servizio con voucher.

INTERVENTI DI PREVENZIONE

Con il termine prevenzione si intende tutta quella serie di attività, iniziative ed interventi intenzionali, programmati e verificabili, tesi a modificare i fattori di incidenza potenziale sul disagio, agendo sui soggetti non ancora segnati da vicende legate ad eventi emarginanti.

In quest'ottica, fondamentale è il ruolo giocato dalla famiglia e perciò incidere in modo positivo a livello preventivo significa innanzitutto lavorare "sulle" e "con le" famiglie: la famiglia risulta essere il polo principale di educazione, luogo privilegiato di scambio, di apprendimento, di crescita, di socializzazione e purtroppo, a volte, anche di devianza, di maltrattamento ed emarginazione. In questa prospettiva gli interventi ipotizzati sono i seguenti:

Legge 285/97 " Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" (Legge Turco), ha come obiettivo fondamentale di sviluppare attraverso interventi innovativi, condizioni che consentano di promuovere positivamente i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di assicurare i cittadini di minore età quelle opportunità indispensabili per un adeguato processo di sviluppo umano che porti alla costruzione di personalità compiute.

La legge, infatti, mira a sviluppare una politica sociale concepita come investimento per lo sviluppo delle persone e delle loro condizioni di vita attraverso un'ampia gamma di interventi che consente ai Comuni di favorire sul proprio territorio l'esercizio del diritto di cittadinanza per le nuove generazioni. Con la legge 285/97 lo Stato ha istituito un fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione d'interventi a livello Nazionale, Regionale e Locale, per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente familiare.

In questo quadro i Comuni, nell'ambito della programmazione della legge 285/97, hanno definito una progettazione territoriale globale che, pur muovendosi in una logica distrettuale cerca di rispondere in modo mirato ai bisogni del singolo Comune.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI

Finalità

E' un servizio costituito da prestazioni di natura socio - assistenziale - educativa che vengono assicurate al domicilio di nuclei familiari, comprendenti minori a rischio di emarginazione, affinché ne sia prevenuta l'espulsione. Tali prestazioni si caratterizzano sia in senso preventivo a favore del minore, sia in termini di sostegno diretto al minore e alla famiglia al fine di salvaguardare la qualità del rapporto tra genitori e figli.

A chi si rivolge

A tutti i minori che necessitano, sulla base di una valutazione del Servizio Sociale del Comune di un supporto educativo mirato.

Il sistema d'accesso

La richiesta di accesso al servizio è presentata dal cittadino al Servizio Sociale del Comune al quale compete la valutazione delle ammissioni, le dismissioni, i tempi di fruizione, oltre che il coordinamento del personale e le successive verifiche sull'andamento del servizio.

Il Servizio Sociale Comunale valuta di attivare il servizio di assistenza domiciliare educativa, inoltre ALL'Azienda territoriale per i servizi alla persona la richiesta sottoscritta dal richiedente e dall'assistente sociale del Comune unitamente al PAI che verrà trasmessa all'ente erogatore con l'impegno di spesa del Comune.

L'Ente Gestore attiva il servizio di assistenza domiciliare e provvede a comunicare le ore assegnate e il relativo periodo al cittadino richiedente, all'erogatore del servizio scelto e al Comune, entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione completa,

L'azione di Tutela è rivolta ai seguenti destinatari:

- 1.** minori che versano in situazioni di abbandono, incuria, violenza o maltrattamento, deprivazione materiale ed affettiva dovuta ad incapacità o impossibilità materiale di gestione dei figli da parte dei genitori.
- 2.** minori soggetti a provvedimenti penali, civili ed amministrativi.

Costi

Ai cittadini con un reddito familiare ISEE annuo pari 0 inferiore al minimo vitale (ISEE iniziale) e caratterizzati anche da una fragilità sociale il servizio è gratuito.

Per i cittadini che hanno un reddito familiare ISEE compreso tra il minimo vitale (ISEE iniziale) ed il doppio del minimo vitale, il costo del servizio a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale al reddito ISEE posseduto, applicando le seguenti formule:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 50}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

$$(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})$$

Nel caso di titolarità da parte dell'utente di assegno d'accompagnamento al valore iniziale corrisponde una tariffa minima pari al 20% del costo del servizio;

$$20 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (50 - 20)}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

Per i cittadini che hanno un reddito familiare ISEE superiore al doppio del minimo vitale la quota a carico per il servizio erogato **è pari al 90% del costo del servizio.**

Note:

- 1. il minimo vitale corrisponde al trattamento minimo mensile INPS al 1 gennaio dell'anno di riferimento. La misura viene stabilita, di anno in anno, dalla legge.*
 - 2. Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di erogare gratuitamente il servizio fino a livelli ISEE corrispondenti al minimo vitale. Il valore finale è pari a 2 volte il valore iniziale.*
 - 3. Per quantificare il livello di reddito familiare I.S.E.E., si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n.109/1998 e D.Lgs. n.130/2000 e successive integrazioni e modificazioni.*
-

SERVIZIO DI SOSTEGNO DOMICILIARE

Finalità

Il Servizio Sostegno Domiciliare è un intervento prestato da personale professionalmente preparato, finalizzato a sostenere il minore e l'adulto disabile nel percorso di crescita e di formazione con riferimento alle aree dell'apprendimento scolastico, della integrazione sociale, del sostegno alle autonomie e del sollievo alle famiglie in condizioni di particolare criticità.

Destinatari

Il Servizio si rivolge ai soggetti disabili, prevalentemente in età scolare, residenti nel territorio dei 40 comuni soci dell'Azienda. Possono essere attivati progetti anche per soggetti non in età scolare, ma che non abbiano superato i 60 anni di età.

Requisiti necessari per l'accesso al Servizio sono:

- essere residenti in uno dei Comuni soci dell'Azienda;
- avere una condizione di disabilità certificata dalla Competente Commissione ASST (avere riconosciuto almeno il comma 1 della legge 104/1992);
- non usufruire di altri servizi domiciliari.

Il servizio può essere attivato solo nei confronti di coloro per i quali l'assistente sociale esprime un giudizio di congruità (bisogno espresso senza risposta/finalità del servizio) e non siano contemporaneamente beneficiari di altri servizi domiciliari.

Obiettivi generali

Tra gli obiettivi da perseguire con l'intervento domiciliare vi sono:

- favorire il rinforzo delle autonomie primarie già in possesso del soggetto e sostenere l'acquisizione di nuove forme di maggiore indipendenza;
- sostenere il minore disabile nel percorso di crescita, accompagnandolo nei passaggi delicati dell'iter scolastico;
- offrire al disabile maggiori opportunità di socializzazione nel territorio di appartenenza, facilitando lo sviluppo di maggiori competenze relazionali;
- garantire sollievo e supporto alla famiglia in fasi di particolare criticità nella gestione del disabile.

Tipologia di intervento

L'intervento si realizza a domicilio del soggetto secondo un progetto individualizzato, predisposto dall'assistente sociale del Comune di residenza e concordato con la famiglia, il soggetto e i servizi sanitari di riferimento, nel quale sono definiti gli obiettivi da raggiungere. Per favorire l'integrazione sociale del soggetto disabile, l'intervento può essere parzialmente realizzato anche al di fuori della propria abitazione, coerentemente con gli obiettivi e le modalità contenute nello specifico progetto individualizzato.

Il progetto può prevedere un massimo di 6 (sei) ore settimanali, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi (massimo 13 settimane con almeno un accesso al servizio) durante l'anno (01/01-31/12). Il servizio sarà realizzato nei tempi stabiliti dagli specifici progetti e finalizzato al superamento/contenimento della situazione problema che ne ha motivato l'attivazione.

E' facoltà del singolo Comune di residenza del soggetto disabile beneficiario dell'intervento, chiedere all'ATSP l'erogazione del servizio per un periodo superiore al

limite massimo previsto (3 mesi). In tal caso, il servizio erogato per il periodo eccedente sarà posto, senza eccezioni, a totale carico del Comune.

Personale

Il personale da destinare al servizio di sostegno domiciliare dovrà avere uno dei seguenti titoli: Laurea, Qualifica di operatore socio educativo per servizi delle disabilità, Diploma di Scuola Secondaria di II grado con esperienza nel settore di almeno due anni.

Il sistema d'accesso

La domanda di accesso al servizio è presentata dal cittadino al proprio Comune di residenza, il quale, a sua volta, inoltra richiesta, completa della relazione sociale e Piano d'intervento Individualizzato redatti dall'assistente sociale e del modello di scelta dell'Ente Erogatore sottoscritto dal beneficiario o suo rappresentante legale, ai competenti Servizi dell'Azienda per la valutazione di conformità e, se del caso, conseguente avvio del servizio.

Il Servizio è erogato, su incarico di ATSP, dall'Ente prescelto dal disabile beneficiario, tra quelli accreditati e iscritti all'albo della Comunità Montana di Vallecamonica.

Verifiche

L'assistente sociale titolare del caso provvede alle necessarie verifiche sull'andamento del servizio mediante incontri con gli altri attori del progetto e dispone eventuali dimissioni dal servizio in stretto raccordo con il Servizio Adulti e Disabili e/o il Servizio Minori-Famiglia dell'Azienda.

Metodo di determinazione della capacità contributiva:

Ai cittadini con un reddito familiare ISEE annuo pari 0 inferiore al minimo vitale (ISEE iniziale) e caratterizzati anche da una fragilità sociale il servizio è gratuito.

Per i cittadini che hanno un reddito familiare ISEE compreso tra il minimo vitale (ISEE iniziale) ed il doppio del minimo vitale, il costo del servizio a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale al reddito ISEE posseduto, applicando le seguenti formule:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 50}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Nel caso di titolarità da parte dell'utente di assegno d'accompagnamento al valore iniziale corrisponde una tariffa minima pari al 20% del costo del servizio;

$$20 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (50 - 20)}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Per i cittadini che hanno un reddito familiare ISEE superiore al doppio del minimo vitale la quota a carico per il servizio erogato è pari al 90% del costo del servizio.

Note:

1. il minimo vitale corrisponde al trattamento minimo mensile INPS al 1 gennaio dell'anno di riferimento. La misura viene stabilita, di anno in anno, dalla legge.
2. Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di erogare gratuitamente il servizio fino a livelli ISEE corrispondenti al minimo vitale. Il valore finale è pari a 2 volte il valore iniziale.
3. Per quantificare il livello di reddito familiare I.S.E.E., si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n.109/1998 e D.Lgs. n.130/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

ASSEGNO DI MATERNITA'

Tale contribuzione viene sostituita dalle prestazioni sociali erogate annualmente dall'INPS e dallo Stato.

INTERVENTI DI TUTELA MINORI

Gli interventi di tutela minori si hanno quando l'Autorità Giudiziaria applica un provvedimento più o meno coercitivo nei confronti di una situazione considerata negativa per il minore (famiglia maltrattante, incapace di provvedere al minore, ...).

Tali interventi si collocano soprattutto nella sfera degli allontanamenti, sia di minori che di minori e madri. Il collocamento avviene solitamente in strutture protette quali Centro di Pronto intervento, Comunità Alloggio, Istituti Educativi Assistenziali.

Quando una situazione di disagio viene segnalata al Tribunale dei Minorenni, l'Autorità Giudiziaria emette un provvedimento con il quale stabilisce determinate restrizioni nei confronti della situazione in oggetto.

Attualmente il servizio tutela è delegato all'ATSP, con la collaborazione dell'assistente sociale dei Comuni.

La quota a carico del comune è pari al 10% del costo complessivo del servizio.

AREA SALUTE MENTALE

CENTRO PSICO SOCIALE (CPS) E AMBULATORI

Il CPS è l'organismo che si occupa della prevenzione, della cura e della riabilitazione dei disturbi mentali degli adulti.

L'assistenza psichiatrica territoriale è organizzata secondo tre percorsi:

- La consulenza per gli utenti che non necessitano di assunzione in cura specialistica;
- l'assunzione in cura per utenti che necessitano di trattamento specialistico;
- La presa in carico per utenti con disturbi psichici gravi portatori di bisogni "complessi" che necessitano di trattamento multiprofessionale.

Equipe curante

Psichiatra, psicologo, assistente sociale, educatore professionale, infermiere professionale.

Prestazioni

- Interventi medici ed infermieristici (visite psichiatriche, day-hospital farmacologico e certificazioni);
- interventi socio assistenziali (segretariato sociale, colloqui di sostegno sociale e di sostegno al lavoro);
- interventi riabilitativi e risocializzanti; interventi rivolti ai familiari (individuali o di gruppo di tipo psico-educativo o di supporto psicologico).

Modalità d'accesso

La prima visita psichiatrica può avvenire su richiesta diretta dell'interessato, preferibilmente con impegnativa del medico di base. Si accede per appuntamento, telefonando alla segreteria del CPS.

COMUNITA' RIABILITATIVA AD ALTA ASSISTENZA (CRA/T)

La Comunità è una struttura residenziale dell'Area Riabilitativa ad alta intensità riabilitativa.

Offre un'assistenza estesa sulle 24 ore con presenza adeguata elevata di personale psico-socio-educativo accanto a quello sanitario.

Riguarda utenti, in carico al CPS, di età inferiore ai 50 anni, con potenzialità di miglioramento clinico e di integrazione sociale.

La durata massima di degenza è di 18 mesi.

Modalità d'accesso: L'inserimento avviene su proposta dell'équipe curante del CPS, che elabora il Piano di Trattamento Individuale (PTI).

L'utente deve aderire volontariamente al progetto riabilitativo.

La CRA è un presidio sanitario, ma non ospedaliero che offre anche una assistenza diurna dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per pazienti semi residenti, sempre su progetto individuale del CPS.

COMUNITA' PROTETTA AD ALTA ASSISTENZA (CPA) E CENTRO DIURNO

Struttura residenziale dell'Area Assistenziale a riabilitazione estensiva che offre assistenza estesa sulle 24 ore con presenza di personale prevalentemente sanitario e di assistenza alla persona.

Riguarda utenti, in carico al CPS, di età inferiore ai 65 anni, con disturbi psichici stabilizzati e perduranti, che richiedono gradi diversi di misure assistenziali, secondo progetti valutati individualmente. La durata massima di degenza è di 36 mesi.

I servizi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'assistente sociale dei comuni collabora con le figure professionali dei servizi sopra elencati.

PREMESSA

Il dettato legislativo di riferimento entro cui le Amministrazioni Comunali si muovono è il seguente:

- Legge 40/98 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero":
- "Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
- Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge e le convenzioni internazionali prevedono le condizioni di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.
- Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'eccesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge".
- Legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali": hanno diritto alle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini degli Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza.....".

L'obiettivo generale di quest'area, è quello di promuovere azioni che diano dignità e prospettive di integrazione reale ai cittadini extracomunitari intenzionati a permanere stabilmente nel territorio comunale intraprendendo attività lavorative e/o di studio.

Interventi preventivi

Sportelli Immigrati

Il Comune di Malegno, ha attivato, in collaborazione con la CMVC, il BIM con i finanziamenti della legge 40/98, uno sportello Immigrati con la finalità di sviluppare la rete locale di servizi per gli stranieri con particolare attenzione alla procedura per il rinnovo dei permessi di soggiorno, la richiesta di carta di soggiorno, richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, l'orientamento al lavoro e ai servizi del territorio e comprensione delle leggi italiane. Lo sportello è aperto il un giorno alla settimana presso la biblioteca del comune di Malegno e si rivolge a tutti gli immigrati della Vallecamonica.

Comunità Alloggio "Casa Giona" con sede nel Comune di Breno che opera nell'abito del disagio adulto.

Il comune di Breno collabora da anni con la struttura in merito al progetto "Breno porta aperta" riguardante servizi per i rifugiati politici e protezione umanitaria.

AREA DIPENDENZE

Il Servizio Dipendenze è lo strumento operativo del sistema pubblico che si occupa di prevenzione e trattamento dei disturbi di abuso e di dipendenza, con particolare attenzione alla tossicodipendenza illegale, all'alcolismo, alla dipendenza da nuove droghe ed alle moderne forme di dipendenza (da gioco d'azzardo, da internet).

Inoltre coordina e programma sul territorio gli interventi nell'ambito delle dipendenze patologiche.

Ambiti d'intervento:

- Servizio Territoriale Tossicodipendenze (Ser.T.);
- Servizio Territoriale Alcoldipendenze (N.O.A.);
- Attività di prevenzione;
- Osservatorio;
- Enti accreditati residenziali (Comunità terapeutiche);
- Associazioni di volontariato;
- Fondo Nazionale Lotta alla Droga (Legge 45/99).

L'assistente sociale dei comuni collaborerà con le figure professionali dei vari servizi dipendenze.

ALLEGATO 1 - Il metodo di determinazione della capacità contributiva

- Il metodo utilizzato per la determinazione della capacità contributiva dell'utente che fruisce di un servizio sociale offerto dal Comune è quello indicato dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona e dalla Comunità Montana ed è il metodo ISEE.
- Il valore iniziale ISEE è ottenuto valutando di erogare il servizio a costo minimo fino a livelli ISEE corrispondenti al minimo della pensione INPS.
- Se l'ISEE è pari o inferiore all'ISEE iniziale, la quota che i cittadini dovranno corrispondere è di € 4,00 all'ora
- Il valore finale ISEE è pari a 2 volte il valore iniziale.
- Per quantificare il livello di reddito familiare I.S.E.E., si applica la disciplina di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i.

ALLEGATO 2 - Costi a carico del comune e quote a carico dell'utente dal 01.04.2017 al 31.03.2018

SERVIZIO	COSTO A CARICO COMUNE	DETERMINAZIONE A CARICO COMUNE/UTENTE	COMPARTICIPAZIONE UTENTE
<i>Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili</i>	€ 19,84	€ 19,84	Si fa riferimento all'ISEE
<i>Telesoccorso</i>	€ 0,28	€ 0,28	Si fa riferimento all'ISEE
<i>Centro Diurno Disabili</i>	Tempo pieno € 37,42 Part-time € 18,71	Tempo pieno € 18,71 Part-time € 9,36	Si fa riferimento all'ISEE
<i>Servizio Educativo Territoriale</i>	Tempo pieno € 26,40	Tempo pieno € 13,20	Si fa riferimento all'ISEE
<i>Centro Socio Educativo*</i>	Tempo pieno € 47,52 Part-time € 28,51	Tempo pieno € 23,76 Part-time € 14,26	Si fa riferimento all'ISEE
<i>Comunità Socio Sanitaria</i>	Tempo pieno € 100,75 € 74,86 (CDD+CSS) Doppia frequenza € 100,75 (130 gg CSS)	Tempo pieno € 50,38 € 37,43 Doppia frequenza € 50,38	Si fa riferimento all'ISEE
<i>Assistenza Specialistica</i>	€ 20,03	€ 11,05	Si fa riferimento all'ISEE
<i>Sostegno Domiciliare</i>	€ 20,03	€ 20,03	Si fa riferimento all'ISEE
<i>Assistenza Domiciliare Educativa</i>	€ 22,26	€ 22,26	Si fa riferimento all'ISEE

LA MANCATA CONSEGNA DELL'ISEE COMPORTA L'APPLICAZIONE DELL'INTERA TARIFFA